

COMUNE DI PALERMO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. N. 436

Palermo, 03/12/2022

Oggetto: Parere- Certificazione ex art.40-bis del D. Lgs n.165/2001 su:

Ipotesi di integrazione e modifiche del CCDI 2019/2021 dei dipendenti del Comune di Palermo sottoscritto il 24/02/2020 e ss.mm.ii. e dell'ipotesi di accordo economico sull'utilizzo delle risorse decentrate per il personale Area Comparto per l'anno 2022.

Il Collegio ha acquisito la richiesta di parere con la nota prot. AREG/1420453/2022 del 15/11/2022, al fine di esitare Certificazione ex art. 40- bis del D.Lgs n.165/2001.

Ha esaminato la documentazione ricevuta, che si ritiene esaustiva, ed in particolare:

- 1) ipotesi di integrazione e modifiche del CCDI 2019/2021 dei dipendenti del Comune di Palermo, sottoscritta in data 8/11/2022;
- 2) ipotesi di accordo economico sull'utilizzo delle risorse decentrate per il personale Area Comparto per l'anno 2022, sottoscritta in data 8/11/2022;
- 3) relazione illustrativa e tecnico finanziaria delle due ipotesi, redatta secondo le indicazioni e gli schemi predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 25 del 19/09/2012.

Inoltre sono stati trasmessi:

- 1) Determinazione Dirigenziale n.37 del 3/1/ 2022 avente ad oggetto:
" Individuazione provvisoria, per l'anno 2022, delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL Area Funzioni Locali del 21/05/2018. Impegno di spesa";
- 2) Determinazione Dirigenziale n. 5908 del 28/06/2022 avente ad oggetto: "Utilizzo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21/5/2018 sino al 30/09/2022";
- 3) Determinazione Dirigenziale n.8976 del 29/9/2022 avente ad oggetto: "Utilizzo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21/5/2018 del personale Area Funzioni Locali – Integrazione della d.d. n. 37 del 3/01/2022 e n. 5908 del 28/06/2022";
- 4) Determinazione Dirigenziale n.9931 del 20 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Individuazione definitiva, per l'anno 2022, delle risorse decentrate, ex art. 67 del CCNL 21/05/2018, Area Funzioni Locali";
- 5) La Relazione Illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria.

PRELIMINARMENTE, occorre segnalare che l'Ente non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 ancorchè il precedente;

Che l'Ente sconta i noti precari equilibri finanziari, tantè che il Consiglio Comunale ha approvato in data 31/1/2022 con Deliberazione n.6/2022 il Piano di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL.

Che il Piano di riequilibrio non ha ancora iniziato a produrre i suoi effetti e il Sindaco intende rimodularlo nei tempi concessi dalla legge.

PREMESSA

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

La costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alle competenze di ordine gestionale; in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali; Le modalità di determinazione delle risorse del fondo salario accessorio, sono disciplinate dall'art.67 del C.C.N.L. del 21/5/2018;

RICHIAMATI

gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate, da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);

➤ l'articolo 67, c. 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, **come certificate dal collegio dei revisori**, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, c. 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004”;

➤ l'articolo 40 del D. Lgs n. 165/2001 nel testo vigente ed in particolare il c. 3-quinques;

➤ l'articolo 40- bis del D. Lgs n. 165/2001 nel testo vigente, che dispone: “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato **dal collegio dei revisori dei conti**, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, c. 3-quinquies, sesto periodo”;

l'art. 9, c. 2-bis, del D. L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, con Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, c. 456, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che a decorrere dall'1/1/2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis, del predetto Decreto Legge;

➤ l'art. 1, c. 236, della Legge n. 208/2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1/1/2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

➤ l'articolo 23, c. 2, del D.Lgs n. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al D.Lgs n. 165/2001, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, c. 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, dispone: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A decorrere dalla predetta data l'art. 1, c. 236, della n. 208/2015 è abrogato.”;

il Decreto Ministeriale del 17/03/2020, emanato in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L.

n. 34 /2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58 del 2019 (c.d. Decreto “Crescita”), dispone che “ Il limite al trattamento accessorio del personale di cui **all'art. 23, comma 2**, del D.Lgs n. 75./2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui **all'art. 23, comma 2**, del D.Lgs n. 75/2017 **è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, c. 2, del D.L. n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;**

- la circolare del dì 08.05.2015, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15, del 16.05.2019, avente ad oggetto: “Il conto annuale 2018 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto D.Lgs n.165/2001”;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 16, del 15.06.2020, avente ad oggetto: “Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del D.Lgs n.165/2001”;
- il principio contabile 4/2, punto 5.2, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede che: “in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”

Preso atto che:

gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, secondo il disposto dell'art. 9, c. 2- bis, del D. l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, con Legge n.122/2010 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;

- l'articolo 32, c. 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a “0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10” (alte professionalità); l'ARAN - con Parere RAL297 - ha affermato che “nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e, di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15, del 16.05.2019, prevede la certificazione da parte dell'Organo di Controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;

Atteso che:

deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'articolo 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018;

- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

➤ la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente.

FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21/05/2018 - ANNO 2022

RISORSE STABILI:

Totale risorse stabili ex art. 67, c. 1, del CCNL 21/05/2018	
al netto delle decurtazioni	€. 17.405.257,67
Totale risorse non soggette al limite	€. 3.719.280,60
Totale risorse variabili soggette al limite	€. 15.570,45
Totale risorse complessive variabili (di cui	
€ 1.301.837,03 a destinazione vincolata e di cui	
€ 2.433.014,02 risorse libere)	€. 3.734.851,05
Totale complessivo definitivo anno 2022	€. 21.140.108,72

ALTRE DECURTAZIONI

Decurtazione per ultima rata annuale ex art. 40, c. 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 (d.d. n. 9495 del 20/08/2019)	€. -1.797.760,63
Recupero IV rata in applicazione dell'art. 4 D.L. n. 16/2014 (indennità di rischio da video terminale)	€. -212.286,82

Totale complessivo da destinare alla contrattazione decentrata anno 2022

€. 19.130.061,27

Che con D.D. n. 8389 del 14/09/2022 si è proceduto alla ricognizione amministrativa delle risorse ex art. 67, comma 1 e 2, del CCNL 21/05/2018, non utilizzate nell'anno 2021, da portare ad incremento delle risorse dell'anno 2022, secondo quanto previsto dall'art. 31 del CCDI 2019/2021, salvo diverso accordo tra le parti, in complessivi **€ 2.920.002,10** di cui

€. 2.425.549,54 quale onere diretto e **€ 494.452,56** quale onere indiretto, che il Collegio ha certificato con parere prot. 359/2022 in data 11/10/2022;

L'approvazione del bilancio di previsione per il 2022 consentirà l'inserimento di voci (come da riserva per competenza) di risorse variabili ed di risorse stabili.

Lo squilibrio strutturale del bilancio di previsione (ancora non approvato dal Consiglio Comunale ma solo dalla Giunta) non consente l'appostamento delle risorse x art. 67 , c. 4 del vigente CCNL.

La Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024, con delibere n. 90 del 12/04/2021 e n. 178 dell'8/09/2022.

Ai sensi dell'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, si è proceduto al confronto tra i valori dei fondi degli anni **2016/2022**:

Fondo ex art. 67 CCNL 21/05/2018	Anno 2016	Anno 2022
a) Totale risorse complessive	20.226.195,62	21.140.108,72
b) Importo destinato alle p.o./ap soggette al limite		+1.208.375,48
c) Importo stabile non soggetto al vincolo (co.1 per € 561.600,00 e co.2 lett. a per € 166.372,96)		-727.972,96
d) Totale risorse non soggette a limite	-2.059.275,49	-3.719.280,60
e) Totale depurato dalle voci non soggette a vincolo	18.166.920,13	17.901.230,64

- che il fondo dell'anno **2022** – indicato al punto e) - risulta inferiore al fondo dell'anno **2016** e che, conseguentemente, **il limite di spesa previsto dall'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017, risulta rispettato.**
- che si riserva di procedere, alla rideterminazione del **c.d. "valore medio pro capite"** quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del dipendente, a seguito della rivisitazione dei differenziali retributivi, dall'anno 2018, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- **Risulta l'attestazione, ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D.lgs 267/2000 (TUEL), che la somma di € 3.628.700,29, trattandosi di spesa del personale risulta necessaria al fine di non creare nocumento sia ai servizi resi alla città sia ai lavoratori, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.**

Esaminata come sopra la Determina:

Vista l'attestazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs n.267/ 2000 nel testo vigente;

Visto l'accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2020;

Visto l'art. 239 del TUEL n.267/2000;

- il D. Lgs n.118/2001 e il D. Lgs n.126/2014
- Lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- I Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- La versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati, pubblicati sul sito Arconet
- Armonizzazione contabile enti territoriali.

Che l' Ufficio di Ragioneria ha proceduto ai controlli di rito.

Per tutto quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori, **esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla certificazione ex art. 40- bis del D. Lgs n.165/2001 nel testo vigente , in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022;**

Raccomanda il rispetto:

- Dell'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs n.165/2001 nel testo vigente;
- Del principio di corrispettività ex art.7, comma 5, del D. Lgs n.165 /2001 nel testo vigente, ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese";

IL COLLEGIO DEI REVISORI*

Salvatore Sardo

Carmelo Scalisi

Vincenzo Traina

****firmato digitalmente***